

Bruxelles, 8 aprile 2025
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2025/0081(NLE)**

**7801/25
ADD 1**

**AVIATION 40
RELEX 420
COEST 280**

NOTA DI TRASMISSIONE

| | |
|---------------|--|
| Origine: | Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice |
| Data: | 4 aprile 2025 |
| Destinatario: | Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea |

| | |
|----------------|---|
| n. doc. Comm.: | COM(2025) 154 final |
| Oggetto: | ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica del Kazakhstan su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei |

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2025) 154 final.

All.: COM(2025) 154 final



Bruxelles, 4.4.2025
COM(2025) 154 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica del Kazakhstan su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN E L'UNIONE
EUROPEA SU ALCUNI ASPETTI RELATIVI AI SERVIZI AEREI

Il governo della Repubblica del Kazakhstan, da una parte, e l'Unione europea, dall'altra, di seguito denominati "parti contraenti",

CONSTATANDO che, in virtù del diritto dell'Unione europea, i vettori aerei dell'Unione europea stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto all'accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli Stati membri dell'Unione europea e i paesi terzi,

RICONOSCENDO che l'Unione europea ha chiesto che alcune disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra il governo della Repubblica del Kazakhstan e gli Stati membri dell'Unione europea siano rese conformi al diritto dell'Unione europea, al fine di stabilire una solida base giuridica per i servizi aerei tra la Repubblica del Kazakhstan e l'Unione europea e di preservare la continuità di tali servizi aerei,

RICONOSCENDO che tutte le questioni relative agli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra il governo della Repubblica del Kazakhstan e gli Stati membri dell'Unione europea devono essere conformi alla legislazione applicabile delle parti contraenti,

CONSTATANDO che nel presente accordo l'Unione europea non ha l'obiettivo di aumentare il volume totale del traffico aereo tra la Repubblica del Kazakhstan e l'Unione europea, di compromettere l'equilibrio tra i vettori aerei della Repubblica del Kazakhstan e i vettori dell'Unione europea, né di negoziare modifiche delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei per quanto riguarda i diritti di traffico,

CONSTATANDO che gli accordi bilaterali sui servizi aerei di cui all'allegato I sono basati sul principio generale in base al quale i vettori aerei designati delle parti contraenti hanno eque e pari opportunità nell'esercizio dei servizi concordati sulle rotte specificate e che il presente accordo non è inteso a pregiudicare tale principio,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 Disposizioni generali

1. Ai fini del presente accordo:
 - a) per "Stati membri" si intendono gli Stati membri dell'Unione europea e per "trattati UE" si intendono il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 - b) per "parte contraente" si intende una parte contraente del presente accordo;
 - c) per "parte" si intende una parte contraente del pertinente accordo bilaterale sui servizi aerei;
 - d) per "vettore aereo" si intende anche una compagnia aerea.

2. In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato I, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea.

3. In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato I, i riferimenti ai vettori aerei o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori aerei designati da tale Stato membro.

4. Il presente accordo non dà origine a diritti di traffico aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti negli accordi elencati nell'allegato I e non modifica il numero di vettori aerei che possono essere designati nell'ambito di intese bilaterali. La concessione di diritti di traffico continua ad essere effettuata mediante intese bilaterali.

Articolo 2. Designazione

1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato II, lettera a) e lettera b), in relazione alla designazione di un vettore aereo da parte dello Stato membro interessato o da parte del governo della Repubblica del Kazakhstan, alle autorizzazioni e ai permessi ad esso rilasciati dal governo della Repubblica del Kazakhstan o dallo Stato membro interessato, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

2. Al ricevimento di una designazione da parte di uno Stato membro e delle domande del vettore aereo designato, nella forma e secondo le modalità prescritte, il governo della

Repubblica del Kazakhstan rilascia le autorizzazioni e i permessi pertinenti con tempi procedurali minimi, a condizione che:

i) il vettore aereo sia stabilito, a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel territorio dello Stato membro che ha effettuato la designazione e sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi del diritto dell'Unione europea; e

ii) l'effettivo controllo regolamentare del vettore aereo sia esercitato e mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo e l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e

iii) il vettore aereo appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato III, e/o a cittadini di tali altri Stati e sia da questi effettivamente controllato.

3. Al ricevimento di una designazione da parte del governo della Repubblica del Kazakhstan e delle domande del vettore aereo designato, nella forma e secondo le modalità prescritte, lo Stato membro dell'UE rilascia le autorizzazioni e i permessi pertinenti con tempi procedurali minimi, a condizione che:

i) il vettore aereo sia stabilito nel territorio della Repubblica del Kazakhstan e sia in possesso di una licenza di esercizio valida rilasciata dalla Repubblica del Kazakhstan; e

ii) l'effettivo controllo regolamentare del vettore aereo sia esercitato e mantenuto dal governo della Repubblica del Kazakhstan; e

iii) il vettore aereo appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, alla Repubblica del Kazakhstan e/o a cittadini della Repubblica del Kazakhstan e sia da questi effettivamente controllato.

4. Il governo della Repubblica del Kazakhstan può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora:

i) il vettore aereo non sia stabilito, a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel territorio dello Stato membro che ha effettuato la designazione o non sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi del diritto dell'Unione europea; oppure

ii) l'effettivo controllo regolamentare del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo, oppure l'autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; oppure

iii) il vettore aereo non appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato; oppure

iv) il vettore aereo sia già autorizzato ad operare in virtù di un accordo bilaterale concluso tra il governo della Repubblica del Kazakhstan e un altro Stato membro dell'Unione europea e possa essere dimostrato che, esercitando diritti di traffico su una rotta che comprende un punto situato in tale altro Stato membro dell'Unione europea, compresa la prestazione di servizi commercializzati come servizi diretti o che costituiscono servizi diretti, il vettore aereo eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico imposte dall'accordo bilaterale tra il governo della Repubblica del Kazakhstan e tale altro Stato membro, oppure

v) il vettore sia titolare di un certificato di operatore aereo rilasciato da uno Stato membro e non esista alcun accordo bilaterale sui servizi aerei né esistano altre intese tra il governo della Repubblica del Kazakhstan e tale Stato membro, e tale Stato membro abbia negato i diritti di traffico ai vettori aerei designati dal governo della Repubblica del Kazakhstan.

Il governo della Repubblica del Kazakhstan esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei dell'Unione europea in base alla loro nazionalità.

5. Lo Stato membro dell'UE può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi di un vettore aereo designato dal governo della Repubblica del Kazakhstan qualora:

i) il vettore aereo non sia stabilito nel territorio della Repubblica del Kazakhstan o non sia in possesso di una licenza di esercizio valida rilasciata dalla Repubblica del Kazakhstan; oppure

ii) l'effettivo controllo regolamentare del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dal governo della Repubblica del Kazakhstan; oppure

iii) il vettore aereo non appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, alla Repubblica del Kazakhstan e/o a cittadini della Repubblica del Kazakhstan e non sia da questi effettivamente controllato.

Articolo 3. Sicurezza

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato II, lettera c).

2. Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti del governo della Repubblica del Kazakhstan in relazione alle disposizioni sulla sicurezza contenute nell'accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e il governo della Repubblica del Kazakhstan si applicano parimenti all'adozione, all'esercizio o al mantenimento di norme di sicurezza da parte dell'altro Stato membro e all'autorizzazione all'esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

Articolo 4. Allegati dell'accordo

Gli allegati del presente accordo costituiscono parte integrante dello stesso.

Articolo 5. Consultazioni, revisione o modifica

1. Le parti contraenti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento, mediante reciproco consenso.

2. Le parti contraenti controllano e riesaminano periodicamente l'attuazione del presente accordo. Tali riesami valutano in particolare gli eventuali effetti negativi imprevisi dell'accordo, osservati da ciascuna delle parti contraenti.

3. Su richiesta di una delle parti contraenti, le parti contraenti organizzano consultazioni al fine di concordare risposte adeguate a tali effetti negativi imprevisi, a seguito delle quali l'accordo può essere riveduto o modificato. Le consultazioni si svolgono entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una delle parti contraenti.

Articolo 6. Entrata in vigore

1. Ciascuna parte contraente invia all'altra parte contraente, per via diplomatica, la notifica che conferma l'avvenuto espletamento delle proprie procedure interne necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo.

2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricevimento dell'ultima notifica.

3. Le notifiche a norma del presente articolo sono inviate per via diplomatica all'ufficio "Trattati e accordi" del Consiglio dell'Unione europea e al ministero dei Trasporti della Repubblica del Kazakhstan o ai loro rispettivi successori.

4. Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri e la Repubblica del Kazakhstan che, alla data della firma del presente accordo, non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via provvisoria sono indicati nell'allegato I, lettera b). Il presente accordo si applica all'insieme di detti accordi e intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione provvisoria.

Articolo 7. Denuncia

1. Ciascuna parte contraente può in qualsiasi momento dare preavviso scritto, per via diplomatica, di aver deciso di denunciare il presente accordo. In tal caso l'accordo si estingue sei (6) mesi dopo la data in cui l'altra parte contraente ha ricevuto il preavviso, a meno che quest'ultimo non sia ritirato prima dello scadere del periodo in questione.

2. In caso di denuncia di un accordo di cui all'allegato I, le disposizioni del presente accordo cessano di applicarsi a tale accordo a decorrere dalla data della denuncia. I riferimenti all'accordo denunciato contenuti nel presente accordo sono considerati nulli a decorrere da tale data.

3. La denuncia di tutti gli accordi elencati nell'allegato I comporta l'estinzione del presente accordo alla data in cui è denunciato l'ultimo di tali accordi.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a [...] in duplice esemplare, il [...] [...] nelle lingue kazaka, bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, russa, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese.

**Per il governo della Repubblica del
Kazakhstan**

Per l'Unione europea

ALLEGATO I

Elenco degli accordi e delle altre intese di cui all'articolo 1 del presente accordo

a) Accordi ed altre intese sui servizi aerei fra il governo della Repubblica del Kazakhstan e Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore o oggetto di applicazione provvisoria alla data della firma del presente accordo, come modificati

– Accordo sui trasporti aerei fra il governo della Repubblica del Kazakhstan e il governo della Repubblica d'Austria firmato ad Almaty il 26 aprile 1993, denominato "accordo Kazakhstan - Austria" nell'allegato II

– Memorandum d'intesa tra le delegazioni che rappresentano le autorità aeronautiche della Repubblica del Kazakhstan e della Repubblica ceca, riunite a Nassau, Bahamas, il 6 dicembre 2016, denominato "Memorandum d'intesa Kazakhstan - Repubblica ceca" nell'allegato II

– Accordo sui trasporti aerei fra il governo della Repubblica del Kazakhstan e il governo della Repubblica federale di Germania firmato a Bonn il 15 marzo 1996, denominato "accordo Kazakhstan - Germania" nell'allegato II

– Accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica del Kazakhstan e il governo della Repubblica di Ungheria firmato ad Almaty il 9 marzo 1995, denominato "accordo Kazakhstan - Ungheria" nell'allegato II

– Accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica del Kazakhstan e il governo della Repubblica di Lituania firmato a Vilnius il 21 luglio 1993, denominato "accordo Kazakhstan - Lituania" nell'allegato II

– Accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica del Kazakhstan e il governo della Repubblica di Polonia firmato a Varsavia il 27 novembre 1997, denominato "accordo Kazakhstan - Polonia" nell'allegato II

– Accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica del Kazakhstan e il governo del Regno di Danimarca siglato ad Almaty il 26 aprile 1996, denominato "accordo Kazakhstan - Danimarca" nell'allegato II

– Accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica del Kazakhstan e il governo del Regno di Svezia siglato ad Almaty il 26 aprile 1996, denominato "accordo Kazakhstan - Svezia" nell'allegato II

– Accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica di Finlandia e il governo della Repubblica del Kazakhstan firmato ad Almaty il 7 febbraio 1996, denominato "accordo Kazakhstan - Finlandia (1996)" nell'allegato II

b) Accordi sui servizi aerei fra il governo della Repubblica del Kazakhstan e Stati membri dell'Unione europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione transitoria alla data della firma del presente accordo, come modificati.

– Accordo fra il governo della Repubblica del Kazakhstan e il governo del Regno del Belgio in materia di servizi aerei firmato a Bruxelles il 27 giugno 2000, denominato "accordo Kazakhstan - Belgio" nell'allegato II

– Accordo fra il governo della Repubblica del Kazakhstan e il governo della Repubblica di Bulgaria in materia di servizi aerei firmato a Sofia il 15 settembre 1999, denominato "accordo Kazakhstan - Bulgaria" nell'allegato II

– Accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica del Kazakhstan e il governo della Repubblica di Finlandia firmato ad Astana il 16 maggio 2018, denominato "accordo Kazakhstan - Finlandia (2018)" nell'allegato II

– Accordo fra il governo della Repubblica del Kazakhstan e il governo della Repubblica di Estonia in materia di servizi aerei siglato ad Astana il 26 aprile 2001, denominato "accordo Kazakhstan - Estonia" nell'allegato II

– Accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica del Kazakhstan e il governo della Repubblica francese firmato ad Astana il 21 giugno 2016, denominato "accordo Kazakhstan - Francia" nell'allegato II

– Accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica del Kazakhstan e il governo del Regno dei Paesi Bassi firmato all'Aia il 27 novembre 2002, denominato "accordo Kazakhstan - Paesi Bassi" nell'allegato II

– Accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica del Kazakhstan e il governo della Repubblica di Lettonia firmato ad Almaty il 19 maggio 1998, denominato "accordo Kazakhstan - Lettonia" nell'allegato II

– Accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica del Kazakhstan e il governo del Granducato di Lussemburgo firmato ad Astana il 21 maggio 2015, denominato "accordo Kazakhstan - Lussemburgo" nell'allegato II

Elenco degli articoli degli accordi e **delle altre intese** elencati nell'allegato I e richiamati negli articoli da 2 a 3 del presente accordo

- a) Designazione, autorizzazioni e permessi:
- Articolo 3 dell'accordo Kazakhstan – Austria;
 - Articolo 3 dell'accordo Kazakhstan – Belgio;
 - Articolo 4 dell'accordo Kazakhstan – Bulgaria;
 - Punto 2 del memorandum d'intesa Kazakhstan – Repubblica ceca;
 - Articolo 3 dell'accordo Kazakhstan – Danimarca;
 - Articolo 3 dell'accordo Kazakhstan – Estonia;
 - Articolo 4 dell'accordo Kazakhstan – Francia;
 - Articolo 3 dell'accordo Kazakhstan – Finlandia (1996);
 - Articolo 3 dell'accordo Kazakhstan – Finlandia (2018);
 - Articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo Kazakhstan – Germania nonostante il riferimento alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3;
 - Articolo 3 dell'accordo Kazakhstan – Ungheria;
 - Articolo 3 dell'accordo Kazakhstan – Paesi Bassi;
 - Articolo 3 dell'accordo Kazakhstan – Lettonia;
 - Articolo 4, paragrafi 1 e 2, dell'accordo Kazakhstan – Lituania;
 - Articolo 3 dell'accordo Kazakhstan – Lussemburgo;
 - Articolo 3 dell'accordo Kazakhstan – Polonia;
 - Articolo 3 dell'accordo Kazakhstan – Svezia.
- b) Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o dei permessi:
- Articolo 3, paragrafi 3 e 5, e articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo Kazakhstan – Austria;
 - Articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo Kazakhstan – Belgio;
 - Articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo Kazakhstan – Bulgaria;
 - Articolo 4 dell'accordo Kazakhstan – Danimarca;
 - Articolo 3, paragrafo 1, dell'accordo Kazakhstan – Estonia;
 - Articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo Kazakhstan – Francia;

- Articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo Kazakhstan – Finlandia (1996);
- Articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo Kazakhstan – Finlandia (2018);
- Articolo 4, prima frase, dell'accordo Kazakhstan – Germania solo nella misura delle condizioni per il rifiuto, la revoca, la sospensione o le limitazioni delle autorizzazioni o dei permessi di cui all'articolo 2, paragrafi 4 e 5, del presente accordo;
- Articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo Kazakhstan – Ungheria;
- Articolo 4, paragrafo 1 dell'accordo Kazakhstan – Paesi Bassi;
- Articolo 3, paragrafo 4, e articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo Kazakhstan – Lettonia;
- Articolo 4, paragrafi 3 e 5, e articolo 5, paragrafo 1, dell'accordo Kazakhstan – Lituania;
 - Articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo Kazakhstan – Lussemburgo;
 - Articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo Kazakhstan – Polonia;
 - Articolo 4 dell'accordo Kazakhstan – Svezia.

c) Sicurezza:

- Articolo 7 dell'accordo Kazakhstan – Belgio;
- Articolo 12 dell'accordo Kazakhstan – Estonia;
- Articolo 6 dell'accordo Kazakhstan – Finlandia (1996);
- Articolo 12 dell'accordo Kazakhstan – Finlandia (2018);
- Articolo 9 dell'accordo Kazakhstan – Francia;
- Articolo 7 dell'accordo Kazakhstan – Ungheria;
- Articolo 11 dell'accordo Kazakhstan – Paesi Bassi;
- Articolo 8 dell'accordo Kazakhstan – Lettonia;
- Articolo 8 dell'accordo Kazakhstan – Lituania;
- Articolo 6 dell'accordo Kazakhstan – Lussemburgo.

ALLEGATO III

Elenco degli altri Stati di cui all'articolo 2 del presente accordo

- a) Repubblica d'Islanda (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);
 - b) Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);
 - c) Regno di Norvegia (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);
 - d) Confederazione svizzera (ai sensi dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo).
-